

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 310

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente l'attuazione di un programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte vaccino, ai sensi dell'articolo 8, lettera *a*) del regolamento (CE) n. 3950/92 e successive modifiche

(Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 20, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2003)

DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ABBANDONO TOTALE E DEFINITIVO DELLA PRODUZIONE DI LATTE VACCINO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, LETTERA A), DEL REG. CE N. 3950/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, recante "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", dispone all'articolo 10, comma 20, l'attivazione di un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del Reg. CE n. 3950/92.

Il detto programma deve essere attuato dall'AGEA secondo modalità definite con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari.

In applicazione della suddetta disposizione è stato predisposto il relativo decreto ministeriale composto di tre articoli che rispettivamente prevedono:

- **Articolo 1:** stabilisce l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere ai produttori che intendono abbandonare la produzione lattiera nonché i quantitativi che non possono essere ammessi al beneficio dell'indennizzo in questione.
Lo stesso articolo prevede, altresì, le modalità e la tempistica dei diversi adempimenti che devono essere assolti dai produttori richiedenti, dalle amministrazioni regionali e dall'AGEA ai fini della corresponsione dell'indennizzo.
Inoltre al fine di evitare un eccessivo ricorso alla misura in questione da parte dei produttori situati nelle zone montane è stato previsto che l'indennizzo viene concesso in via prioritaria ai produttori che attuano il programma di riconversione di cui al comma 21 della legge 119/2003 ed ai produttori situati nelle zone di pianura.
- **Articolo 2:** prevede la possibilità per la provincia autonoma di Bolzano di adottare specifici provvedimenti relativamente all'istituto del "maso chiuso".
- **Articolo 3 :** prevede le modalità di ripartizione delle quote che affluiscono alla riserva nazionale a seguito dell'attuazione del programma di abbandono.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 20, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in base al quale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n.49/2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalità di attuazione;

Considerata, in applicazione dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 30 maggio 2003, n. 119, la necessità di consentire l'adozione di disposizioni particolari per la tutela dell'istituto del maso chiuso;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che si è espressa nella seduta del 13 novembre 2003;

Acquisito il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;

ADOTTA

Il seguente decreto:

Art. 1

(abbandono produzione lattiera)

1. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, è attivato un programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte vaccino ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92 e successive modifiche. L'indennizzo è fissato in 0,25 € per ogni chilogrammo di quota di cui risulta titolare il produttore al momento della presentazione della domanda, decurtata delle eventuali revoche e riduzioni che hanno efficacia dal periodo successivo alla presentazione della domanda stessa. Le assegnazioni gratuite di quota effettuate



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (regioni) per il periodo 2003/2004 e successivi non sono ammissibili al beneficio dell'indennizzo. Tali ultimi quantitativi affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3 della legge n. 119/2003.

2. I produttori, che intendono aderire al programma di abbandono di cui al comma 1, devono presentare una specifica richiesta, previo assenso del proprietario dell'azienda, nel caso in cui il richiedente è un affittuario, per il tramite della regione competente per territorio, all'AGEA. La richiesta, da redigersi secondo il modello di cui all'allegato (I), deve essere presentata entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere presentata esclusivamente da quei produttori che abbiano provveduto all'effettivo versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto o cui sia stata riconosciuta la facoltà di rateizzazione di cui all'articolo 10, comma 34 e seguenti, della legge n. 119/2003.
3. Le regioni trasmettono all'AGEA, attraverso il SIAN, le richieste presentate, entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle medesime, al fine della predisposizione della graduatoria nazionale, formulata sulla base del criterio del maggior rapporto tra produzione e quota del periodo antecedente a quello di presentazione della domanda, dando priorità nell'ordine:
 - ai produttori che aderiscono al programma di riconversione di cui all'articolo 10, comma 21, della legge n. 119/2003;
 - ai produttori le cui aziende sono situate in zone classificate in pianura ai sensi della direttiva n. 75/268 CE, nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999.
4. L'AGEA, entro 30 giorni dal termine di cui al comma 3, individua i produttori ammessi al programma di abbandono nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate al programma e tenuto conto della graduatoria nazionale. Ai produttori ammessi al programma l'AGEA invia, entro il medesimo termine, la comunicazione di accettazione, informandone la regione competente.
5. I produttori ammessi al programma, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, devono:



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

- a) abbandonare la produzione nell'azienda per la quale è stato chiesto l'indennizzo, di cui all'articolo 10, comma 20 della legge n. 119/2003;
 - b) procedere alla vendita o alla macellazione dei capi bovini destinati alla produzione di latte ai fini della commercializzazione.
6. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, le regioni, entro 30 giorni dal termine di cui al comma 5, verificano il rispetto degli adempimenti di cui al precedente comma e comunicano all'AGEA l'esito delle verifiche stesse. Le regioni procedono, altresì, all'aggiornamento del registro pubblico delle quote di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 119/2003.
 7. L'AGEA, entro 30 giorni dal termine di cui al comma 6, provvede alla liquidazione dell'indennizzo.
 8. Le regioni effettuano annualmente controlli a campione, anche con il supporto del SIAN, al fine di verificare che non sia stata ripresa la produzione di latte vaccino nell'azienda agricola che ha beneficiato dell'indennizzo di cui al presente articolo.
 9. Il programma di abbandono viene riattivato con le disponibilità finanziarie provenienti dalle riassegnazioni di cui all'articolo 2 o da eventuali rifinanziamenti del programma sulla base della graduatoria nazionale che resta aperta fino al completo soddisfacimento delle richieste.

Art. 2

(istituto del maso chiuso)

1. Nella provincia autonoma di Bolzano o, ove vige l'istituto del maso chiuso, l'attuazione del programma di abbandono, viene regolato con propri provvedimenti.

Art. 3

(ripartizione delle quote)

1. I quantitativi di riferimento inerenti le aziende che accedono al programma di abbandono di cui all'articolo 1, affluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 119/2003. Le regioni procedono alla riassegnazione dei predetti quantitativi ai produttori che ne facciano richiesta, previo versamento a cura dei produttori medesimi di 0,25 € per ogni chilogrammo e secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 4 della legge n. 119/2003.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

2. L'AGEA provvede a definire le modalità di versamento degli importi di cui al comma 1 dandone comunicazione alle regioni.
3. Ai fini dell'assegnazione dei quantitativi ripartiti dalla riserva nazionale, derivanti dall'applicazione di cui all'articolo 1, le regioni verificano che il richiedente:
 - a) ha provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto anche nelle ulteriori modalità di cui all'articolo 10, comma 34 e seguenti, della legge n. 119/2003;
 - b) non ha ceduto a titolo oneroso, disgiuntamente dall'azienda, in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis della legge n. 119/2003.
4. Nel caso in cui i quantitativi ripartiti tra le regioni, non vengano assegnati entro novanta giorni dalla data di ripartizione, gli stessi riaffluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, comma 20, terzo periodo, della legge n. 119/2003.
5. Le quote ripartite ai sensi del comma 4 vengono riassegnate dalle regioni con le modalità di cui ai commi 1 e 3.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

DOMANDA AL PROGRAMMA DI ABBANDONO TOTALE E DEFINITIVO DELLA PRODUZIONE LATTIERA

(Legge n. 119/2003, Articolo 10, comma 20)

Il sottoscritto Cod. Fisc.

Titolare
 Rappr. legale

dell'Azienda Agricola

Indirizzo

Città CAP PROV.

CHIEDE

DI ADERIRE AL PROGRAMMA DI ABBANDONO TOTALE E DEFINITIVO DELLA PRODUZIONE LATTIERA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 20 DELLA LEGGE N. 119/2003.

A TALE RIGUARDO DICHIARA:

a) DI DISPORRE, RELATIVAMENTE ALLA CAMPAGNA DI UNA QUOTA
PARI A KG.

b) DI AVER PRODOTTO NEL PERIODO PRECEDENTE UN QUANTITATIVO DI LATTE
PARI A KG.

c) CHE, OVE DOVUTO, L'IMPORTO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE PER IL PERIODO
E' STATO VERSATO

d) CHE OVE DOVUTO L'IMPORTO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE RELATIVO AI PERIODI
DAL 1995/1996 AL 2001/2002 E' STATO VERSATO OD E' AMMESSO AL VERSAMENTO
RATEALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 34 DELLA LEGGE N. 119/2003.

e) DI AVER PRESENTATO DOMANDA DI RICONVERSIONE DELLA PROPRIA AZIENDA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 21 DELLA LEGGE N. 119/2003.

SI	NO
----	----

f) DI ESSERE A CONOSCENZA DELL'OBBLIGO DI NON RIPRENDERE LA PRODUZIONE SULLA
AZIENDA AMMESSA AL PROGRAMMA DI ABBANDONO ED A TRASFERIRE TALE IMPEGNO
IN CASO DI CESSIONE DELL'AZIENDA .

DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA.

h) DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE E DI FALSITA' NEGLI ATTI, E DELLA CONSEGUENTE DECADENZA DAL BENEFICIO DI CUI ALLA PRESENTE ISTANZA.

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:

n. documentazioni di versamento;

Luogo e data _____ Firma del richiedente _____

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento qualora la presente istanza non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto a riceverla (DPR 28 dicembre 200 n. 445, articoli 21 e 38)

Ai sensi della legge 675/96 si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello.

autorizzazione regionale

Matricola Azienda :

Data _____



1848 13 November 2003

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 13 novembre 2003

Oggetto: Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente l'attuazione del programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte vaccino, ai sensi dell'art. 8, lett. a, del Regolamento CE n. 3950/92 e successive modifiche.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTO il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti caseari;

VISTO il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti caseari";

VISTO l'articolo 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base al quale, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 49/2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte che hanno aderito al programma di abbandono di cui al comma 20 della medesima legge;

VISTO lo schema di Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente l'attuazione del programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte vaccino ai sensi dell'articolo 8, lett. a, del Regolamento CE n. 3950/92 e successive modifiche;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 9 ottobre 2003, nel corso della quale i rappresentanti regionali hanno concordato alcune modifiche al testo, formalizzate con nota prot. n. 37615 del 14 ottobre 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali;

CONSIDERATO che, nella seduta del 21 ottobre 2003 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, gli Assessori regionali hanno rinviato alla sede tecnica il provvedimento, per un supplemento di istruttoria;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 30 ottobre 2003, nel corso della quale, vista la inconciliabilità delle posizioni sulle proposte di modifica presentate, in corso di riunione, dal rappresentante della Regione Lazio, la parte tecnica convenuta ha demandato ogni valutazione alla sede politica;

CONSIDERATO che, nella seduta del 7 novembre 2003 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, gli Assessori regionali hanno espresso avviso favorevole sul testo ministeriale, considerandolo una prima applicazione a chiusura di un momento straordinario di emergenza;

TENUTO CONTO delle risultanze dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto in oggetto con le richieste, già condivise dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di prevedere uno specifico richiamo all'Istituto del Maso Chiuso e di provvedere, nella seconda fase di attuazione della riforma delle quote latte, ai necessari aggiustamenti di natura legislativa in vista della messa a regime dell'intero sistema;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente l'attuazione del programma di abbandono totale e definitivo della produzione del latte vaccino, ai sensi dell'articolo 8, lett. a, del Regolamento CE n. 3950/92 e successive modifiche.

IL SEGRETARIO

Dott. Riccardo Carpino

R. Carpino



IL PRESIDENTE

Sen. Prof. Enrico La Loggia

E. La Loggia